



OGGETTO: Procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali presso le sedi di via Flavia 6, via Fornovo 8 (palazzine A, B, e C) e via Vittorio Veneto 56, indetta nell'ambito della categoria merceologica 1 "Servizi di pulizia e igiene ambientale" del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione - C.I.G.: 7206227EA1

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

IL RUP

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche del Personale l'Innovazione Organizzativa, il Bilancio-UPD del 29/09/2017, con il quale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stata indetta la procedura in oggetto per l'aggiudicazione dell'affidamento dei servizi di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali presso le sedi ministeriali di via Flavia n.6, via Fornovo n.8 e via Vittorio Veneto n.56, mediante appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione attivato da Consip;

VISTO il Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito per la partecipazione al succitato appalto specifico;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche del Personale l'Innovazione Organizzativa, il Bilancio-UPD del 02/11/2017 di nomina della Commissione di Gara;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche del Personale l'Innovazione Organizzativa, il Bilancio-UPD del 10/05/2018 di nomina del nuovo Presidente della Commissione giudicatrice;

VISTI i verbali di gara n. 6, n. 8 e n. 13 relativi rispettivamente alle sedute della Commissione del 16 gennaio 2018, del 29 gennaio 2018 e del 11 luglio 2018;

CONSIDERATO che, come riportato nel verbale del 16 gennaio 2018, la Commissione di gara nell'esaminare la documentazione contenuta nella Busta Amministrativa del concorrente "*Mast s.p.a.*", ha verificato che la società non è in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alle categorie 4 e 5 relative a trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non;

CONSIDERATO che al fine dell'espletamento di tali attività, espressamente previste dal Capitolato Tecnico, ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006 nonché in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 205/2010 e dalla Circolare del Comitato Nazionale Gestori Ambientali n. 240 del 9 febbraio 2011, è necessaria l'iscrizione alla categoria 5 del succitato Albo Nazionale Gestori Ambientali;

CONSIDERATO che il Capitolato d'Oneri all'articolo 4 rubricato "*Condizioni di partecipazione al confronto concorrenziale*" punto 4.1. ultimo capoverso prevede espressamente che: "*il fornitore dovrà essere in possesso delle necessarie iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006 o, nel caso in cui ne sia privo, dovrà subappaltare, nei limiti consentiti dalla documentazione di gara e dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le predette attività ad operatori economici che siano in possesso di tali iscrizioni.*"

CONSIDERATO che per tali ragioni in data 16 gennaio 2018, la Commissione, in attuazione dell'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'art.83 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha richiesto al concorrente, tramite l'apposita sezione del portale www.acquistinretepa.it, di produrre idonea attestazione dell'avvenuta iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 5 o apposita dichiarazione relativa al subappalto dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, assegnando un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della succitata comunicazione per fornire i chiarimenti richiesti;

CONSIDERATO che, come riportato nel verbale del 29 gennaio 2018, il Concorrente *Mast s.p.a.*, nella comunicazione pervenuta a questa Amministrazione in data 18 gennaio 2018, riteneva, essendo iscritto alla categoria 8 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di essere con ciò autorizzato a intermediare qualsiasi attività di "trasporto e smaltimento rifiuti, pericolosi e non" e che, pertanto, non fosse necessario, in tale condizione, ricorrere al subappalto per l'espletamento delle attività richieste dal Capitolato;

CONSIDERATO che la Commissione ha inoltre rilevato come, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri al succitato paragrafo 4.1. ultimo capoverso, il possesso dell'apposita iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, categoria 5, sia un requisito indispensabile ai fini della partecipazione di un concorrente alla Procedura, attestando tale requisito l'abilitazione allo svolgimento delle attività richieste dal Capitolato;

CONSIDERATO che tale previsione del Capitolato risulta del tutto legittima anche alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1825 del 19 aprile 2017, interpretazione accolta anche dall'ANAC con delibera n. 1241 del 6 dicembre 2017) e, pertanto, la Commissione, mediante apposita comunicazione inviata al Concorrente il 29 gennaio 2018 ha insistito nelle proprie richieste, precisando in particolare che:

- l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un **requisito di partecipazione alla procedura** in esame;

- la partecipazione alla Procedura, qualora il concorrente sia privo di tale requisito, è possibile soltanto **mediante il subappalto delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali ad operatori economici che ne siano in possesso;**

CONSIDERATO che nella medesima comunicazione del 29 gennaio 2018, la Commissione ha ulteriormente precisato che l'operatore abilitato a svolgere i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, deve essere individuato dal Concorrente esclusivamente facendo ricorso al subappalto. Questa previsione, di cui al succitato paragrafo 4.1. ultimo comma del Capitolato, si giustifica in quanto tali attività sono, per loro natura intrinseca, particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa tanto da essere inserite nell'elenco di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 190 del 6 novembre 2012. In tal caso la Stazione Appaltante, onde prevenire un rischio concreto ed al fine di esercitare un controllo maggiore sui soggetti coinvolti, è obbligata, ai sensi di quanto previsto all'art. 105 comma 6 d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 a prescrivere il subappalto e a richiedere l'indicazione della terna dei subappaltatori fin dal momento della presentazione dell'offerta;

CONSIDERATO che alla luce delle comunicazioni inviate dal Concorrente e pervenute a questa Amministrazione in data 30 gennaio 2018, 1 febbraio 2018 ed infine in data 12 febbraio 2018, si evince chiaramente la volontà del Concorrente di non conformarsi a quanto richiesto da questa Amministrazione;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra di non ammettere la società **Mast s.p.a.** alle successive fasi di gara, per la rilevata mancanza del richiamato requisito di partecipazione;

VISTI l'art. 29 e l'art. 76 del d.lgs. 50/2016,

DISPONE

- l'esclusione dalla procedura in oggetto della società: "**Mast s.p.a.**";
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti"–nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Roma, 03/09/2018

Il R.U.P.
Dott.ssa Emanuela CIGALA